



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 21/06/2017

Pagina 1/2

Decreto n. 27

Oggetto: Proroga del divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 maggio 2017¹.

Decisione: Il Presidente Antonio Pastorello, al fine di dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 maggio 2017, con la quale è stata prorogata l'Ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda”:

1. istituisce il divieto di pesca, sia professionale² che sportivo-dilettantistica³, dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda nei modi sotto indicati;
2. stabilisce il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettanti;
3. precisa che le anguille eventualmente catturate nel lago di Garda dovranno essere immediatamente liberate in loco;
4. stabilisce la durata del sopraccitato divieto per tutto il periodo di vigenza dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 maggio 2017, fino al 22 giugno 2018.

Motivazione: Con Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2011, è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006. Con successivo decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 57 del 4 luglio 2011, al fine di dare piena efficacia alla sopraccitata Ordinanza ministeriale, è stato istituito il divieto di pesca, sia professionale che sportiva, dell'anguilla sul lago di Garda. Analoghi

¹Ordinanza del Ministero della Salute 24 maggio 2017 ad oggetto: Proroga dell'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2017.

²Gli articoli 24 e 25 della legge regionale 28 aprile 1998 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” definiscono la pesca professionale e stabiliscono i requisiti necessari per poter esercitare tale attività.

L'articolo 11 del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 ad oggetto “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda” individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca professionale.

³ L'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 definisce la pesca sportiva e dilettantistica quale “attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro”.

L'articolo 8 del regolamento regionale n. 2/2013 individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca dilettantistica nel lago di Garda.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/2

provvedimenti sono stati adottati dalla Province di Brescia e Trento, anch'esse interessate dalla problematica in questione.

Con successive ordinanze, il Ministero della Salute ha prorogato la validità dell'Ordinanza del 17 maggio 2011 sino al 22 giugno 2017; a queste ha fatto seguito l'adozione, da parte della Provincia, dei relativi decreti del Presidente con i quali è stato previsto il contemporaneo divieto di pesca di tale specie.

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 24 maggio 2017, è stata nuovamente vietata l'immissione sul mercato e la commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda, per ulteriori dodici mesi dal termine di validità della citata Ordinanza 17 maggio 2011 (22 giugno 2012).

L'Ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, tuttavia, come per gli anni precedenti non contempla il divieto di pesca e di trattenimento dell'anguilla, consentendo pertanto che gli esemplari eventualmente catturati dai pescatori professionisti con gli attrezzi autorizzati dalla normativa in vigore, possano essere comunque commercializzati (pur in violazione dell'Ordinanza) dai pescatori professionisti.

Per quanto riguarda la pesca sportiva dell'anguilla, ancorché indirizzata al consumo privato dei pescatori sportivi e dei loro familiari e non alla sua commercializzazione, si ritiene comunque che debba essere bandita, a tutela dei consumatori finali, alla luce dei significativi livelli di contaminazione rilevati, come tra l'altro evidenziato nel decreto ministeriale nella quale si rileva la necessità di "*mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana*" consistenti appunto nella proibizione della vendita e del consumo di anguille pescate nell'intero bacino del lago di Garda.

Il presente provvedimento costituisce pertanto un valido strumento per dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 maggio 2017.

Le Province di Brescia e di Trento sono state invitate ad adottare contemporaneamente un analogo provvedimento di divieto di pesca dell'anguilla per la parte di lago di propria competenza.

Il Presidente
(Antonio Pastorello)